

Delibera precedent

La delibera di fondazione della comunità ecclesiastica

Le nuove comunità ecclesiastiche saranno fondate nel seguente modo:

- a) Inviando una richiesta al Vescovo, la quale deve essere sottoscritta da due terzi dei parrocchiani (2/3), i quali si impegnano, in qualità di membri della comunità ecclesiastica, di provvedere al suo mantenimento
- b) Accettando la Costituzione della COS (Chiesa ortodossa serba) e le altre regole e ordinamenti della COS, i quali compongono il suo ordinamento giuridico autonomo e possibilmente
- c) Inviando la richiesta per l'istituzione del fondo per l'acquisto di terreno utile alla costruzione della chiesa e di altri edifici
- d) Inviando il preventivo ed il progetto per la costruzione della chiesa, della scuola e di altri edifici
- e) Ricevuto quanto sopra menzionato e valutata la fattibilità di fondazione della comunità ecclesiastica nell'ambito di un'unica parrocchia, il Vescovo prenderà una decisione a riguardo in collaborazione con il Consiglio direttivo della Diocesi e con il Tribunale ecclesiastico.

Lo Statuto della parrocchia e della Comunità religiosa di Vicenza, Repubblica d'Italia

1. Disposizioni generali

1.1 Il nome della Comunità è „Chiesa Serbo-Ortodossa, Comunità e Parrocchia di Santo apostolo ed evangelista Luca a Vicenza”.

1.2 La parrocchia serbo-ortodossa e la Comunità religiosa a Vicenza con sede in via Contrà Misericordia 20, a Vicenza, Repubblica d'Italia, sono fondate con le delibere del Vescovo nr.158/2019 del 20. marzo 2019.

1.3 Chiesa Serbo-Ortodossa, Comunità e Parrocchia di Santo apostolo ed evangelista Luca a Vicenza, ha il suo conto corente presso BANCA PROSSIMA. Numero 100000065730, IBAN IT30C0335901600100000065730

1.4 La Chiesa ortodossa serba è suddivisa gerarchicamente in diocesi e parrocchie. A capo della Diocesi vi è il suo capo, il Vescovo scelto in osservanza del canone il quale, secondo i dettami dello stesso e della Costituzione della COS, ne è il superiore, ovvero il suo rappresentante ed il responsabile per la sua funzione generale religiosa ed amministrativa.

1.5 La parrocchia a Vicenza è parte integrante della Diocesi di Austria e Svizzera ed è sotto la supervisione ed il controllo del Vescovo competente.

1.6 La parrocchia ha il suo sigillo di forma rotonda con la denominazione della parrocchia in lingua serba (in cirillico) ed in italiano e con lo stemma della COS al centro. La Comunità religiosa ha il suo sigillo di forma rotonda con la denominazione in lingua serba (in cirillico) ed in italiano con al centro lo stemma della COS. La celebrazione del santo patrono è San Apostolo Luca e si festeggia il 31.ottobre.

1.7 La parrocchia e la Comunità religiosa hanno le caratteristiche di un soggetto di diritto ecclesiastico nell’ambito dell’ordinamento giuridico autonomo della COS, mentre la Comunità ecclesiastica di Vicenza ottiene il titolo di persona giuridica nell’ambito dell’ordinamento giuridico della Repubblica italiana, con delibera del Vescovo competente e con la registrazione davanti agli organi nazionali competenti.

2. La parrocchia

2.1 La parrocchia è una comunità organizzata di fedeli ortodossi appartenenti ad un determinato territorio geografico della Diocesi, con il parroco come suo capo.

2.2 All'interno di un'area geografica vi possono essere più parrocchie e possono far parte di una sola parrocchia molteplici aree geografiche.

2.3 Le decisioni riguardo alla fondazione, alla denominazione, ai confini, alla soppressione e alle modifiche delle parrocchie vengono prese dal Vescovo, ai sensi della Costituzione della COS, informando a riguardo il Santo Sinodo dei Vescovi.

2.4 Ogni fedele della Diocesi appartiene a quella parrocchia nella quale ha la residenza. Le decisioni sulle eccezioni riguardo al presente paragrafo possono essere prese solo dal Vescovo.

2.5 La parrocchia ha la propria chiesa parrocchiale. Più parrocchie possono avere una chiesa in comune. Se nell'ambito di una parrocchia ci sono più chiese, solamente una di loro viene considerata parrocchiale. Le altre chiese sono considerate sottomesse o affiliate.

2.6 La parrocchia ha un ufficio nel quale è custodito il sigillo, la stampiglia, le matrici, i protocolli ed il resto dell'archivio parrocchiale. Se più parrocchie sono riunite intorno ad un'unica chiesa, tutte loro hanno un unico ufficio parrocchiale, con in comune le matrici, i registri ufficiali ed un unico sigillo.

2.7 L'ufficio parrocchiale ha al suo interno: il sigillo, la stampiglia, il registro di protocollo, i libri matricola dei nati e battezzati, degli sposati, dei morti, degli accettati nella religione ortodossa, gli annuari.

2.8. Il custode del sigillo parrocchiale e di tutti i documenti ufficiali della parrocchia è il parroco. Tutte le trascrizioni e gli estratti devono essere rilasciati con l'apposizione di questo sigillo.

2.9 I parrocchiani che si trasferiscono da una parrocchia ad un'altra consegneranno al nuovo parroco l'estratto dal registro, con tutti i propri dati, sottoscritto dal loro precedente parroco.

3. Il parroco

3.1 Il parroco è la persona nominata in osservanza del canone e incaricata per una determinata parrocchia da parte del Vescovo.

3.2 Lui, in qualità di capo della parrocchia, la rappresenta in merito a tutte le questioni e risponde direttamente al Vescovo.

3.3 Il parroco espleta i compiti parrocchiali e si occupa dei propri affari parrocchiali in autonomia ed indipendenza da qualsivoglia giunta o consiglio; è sottoposto alla supervisione diretta del decano vescovile competente e sotto la suprema supervisione e direzione del Vescovo.

3.4 La comunità ecclesiastica non ha la facoltà di licenziare il proprio sacerdote né di nominarne un altro al suo posto.

3.5 Il parroco può essere rimosso dalla parrocchia solamente con delibera del Vescovo competente.

3.6 Il parroco:

a) in qualità di superiore della sua parrocchia è obbligato ad abitare nel suo territorio, tranne se il Vescovo decide altrimenti considerando le circostanze del luogo;

b) il parroco è obbligato ad accettare il pensionamento quando raggiunge i requisiti di età previsti dalle leggi del paese nel quale abita. Il Vescovo può usufruire dei servizi del sacerdote anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile con l'assenso del sacerdote.

3.7 Se presso un tempio vi sono più sacerdoti il Vescovo nomina uno di loro alla carica di superiore del tempio, il quale diventa contestualmente anche il capo

dell'ufficio parrocchiale. Il superiore del tempio è responsabile per l'ordine nella chiesa e nell'ufficio parrocchiale.

3.8 Se contro il parroco è stata sporta denuncia il Vescovo lo può sospendere fino alla pronuncia del Tribunale ecclesiastico. Il parroco preliminarmente sospeso riceve la metà ($\frac{1}{2}$) delle spettanze regolari mentre l'altra metà appartiene al suo vice.

3.9 Il parroco non può lasciare vacante la parrocchia senza l'esonero del suo Vescovo. La data dell'esonero viene tempestivamente comunicata alla Comunità ecclesiastica ed alla parrocchia.

3.10 Il parroco, prima di lasciare la parrocchia, è tenuto a consegnare in buono stato, al suo successore o alla persona indicata dal Vescovo, le matrici e gli altri libri ecclesiastici, come anche la chiesa ed i beni ad essa annessi da lui amministrati.

3.11 Tutti i reclami della parrocchia e della Comunità ecclesiastica o dei singoli individui contro il parroco devono essere presentati in forma scritta al Vescovo per via del decano vescovile, mentre una copia del reclamo deve essere trasmessa al parroco. Il decano è tenuto, entro otto (8) giorni dal giorno di ricezione del reclamo, a trasmettere lo stesso attraverso i canali previsti, ovvero per posta al Vescovo per la disamina e la delibera. Il Vescovo può trasferire il caso al Tribunale ecclesiastico per l'ulteriore disamina.

3.12 Tutti i reclami del parroco contro la parrocchia o la comunità ecclesiastica o contro i singoli individui vengono da lui trasmessi in forma scritta al Vescovo, mentre una copia del reclamo viene inoltrata alla persona oggetto del reclamo. Il Vescovo esamina il caso e prende una decisione da solo oppure lo cede al Tribunale ecclesiastico per l'ulteriore disamina.

3.13 Il parroco non può svolgere alcun tipo di funzione religiosa in un'altra parrocchia senza l'autorizzazione del sacerdote competente. Il Vescovo può, in casi eccezionali inviare il sacerdote a svolgere la funzione religiosa in un'altra parrocchia.

3.14 Nessun parrocchiano né il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica possono portare un sacerdote privo di incarico per svolgere le funzioni sacerdotali. In caso di trasgressione di questa regola il Vescovo il Tribunale ecclesiastico oppure il Consiglio direttivo della Diocesi prenderanno dei provvedimenti adeguati.

3.15 Tra i doveri del parroco ci sono:

- a) Celebrare la Liturgia e le altre Sante Messe in base al regolamento ecclesiastico;
- b) Predicare regolarmente la Parola di Dio ed insegnare ai propri fedeli nel tempio ed in ogni altro luogo adeguato;
- c) Fare da esempio per i propri parrocchiani, sia come singolo individuo che come uomo di famiglia;

- d) Visitare regolarmente gli ammalati, nei loro domicili e negli ospedali, offrendo loro la propria cura ed il conforto pastorale e di fargli il dono dei Sacramenti;
- e) Tenere i libri matricola, gli annuari parrocchiali, curarsi dell'inventario della chiesa e dell'ordinamento della stessa e dell'ordine e della pulizia nel tempio;
- f) Pubblicare gli estratti ufficiali dai libri matricola, vidimati con firma e sigillo della parrocchia;
- g) Partecipare a pieno titolo e piena responsabilità ai lavori del Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica, dell'Assemblea della Comunità ecclesiastica e delle loro organizzazioni ausiliarie e di suggerire in tale sede le necessarie istruzioni per il loro operato;
- h) In accordo con il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica può anche licenziare i sacrestani, i cantanti ed i tutori, sorvegliarli e condurli nella loro opera; dargli degli ordini e le istruzioni;
- i) Dare ai lettori, ai cantanti, ai membri del coro, ai sacrestani, ai tutori ed altre persone di chiesa delle istruzioni utili per conservare la dignità del luogo sacro e della Santa liturgia. Tutte queste persone sono tenute al rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute dal parroco;
- j) Presentare al Vescovo ed all'Assemblea annuale della Comunità ecclesiastica la relazione annuale riguardante il suo lavoro;
- k) Impegnarsi in prima persona ovvero stimolare i parrocchiani per il reperimento o la costruzione della chiesa parrocchiale, della casa del parroco e di altri edifici ecclesiastici;
- l) Interessarsi al progresso della parrocchia e della Comunità ecclesiastica;
- m) Dirigere il programma educativo generale della parrocchia.

3.16 Le spettanze del parroco, l'appartamento, i contributi pensionistici e sanitari, i contributi dei dipendenti, i contributi sanitari per la consorte ed i figli minorenni, i rimborsi per le spese di viaggio e le ferie del parroco sono regolati con la delibera del Vescovo e del Consiglio direttivo della Diocesi e possono, se permanenti, divenire parte integrante di questo Statuto.

3.17 La comunità ecclesiastica non può diminuire l'ammontare delle spettanze e dei benefici del parroco senza l'assenso del Vescovo o del Consiglio direttivo della Diocesi.

3.18 In caso di malattia prolungata del parroco lo stesso riceverà tutte le proprie spettanze dalla Comunità ecclesiastica per il periodo previsto dalla legislazione italiana, per un massimo di tre (3) mesi. Il Vescovo nomina una persona che sostituisca il parroco durante la sua assenza. Le spettanze del sostituto sono pagate dalla Comunità ecclesiastica.

3.19 In caso di morte del parroco il fondo sacerdotale della Diocesi verserà alla sua famiglia le sue spettanze regolari per almeno tre mesi, mentre l'appartamento non potrà essere sottratto alla famiglia del parroco deceduto per almeno tre mesi dalla data della sua morte.

3.20 Il Vescovo nomina l'amministratore della parrocchia e le sue spettanze sono a carico della Comunità ecclesiastica.

3.21 Il parroco si può assentare dalla parrocchia, per ragioni di natura personale, solo previa autorizzazione del Vescovo, a condizione che trovi un sostituto canonicamente accettabile. Il parroco è tenuto ad informare a riguardo il Vescovo ed il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica.

4. IL DIACONO

4.1 La parrocchia di Vicenza può avere uno o più diaconi se le circostanze lo permettono e se il Vescovo lo ritiene necessario.

4.2 Il diacono è la persona nominata in osservanza del canone ed incaricato dal Vescovo a svolgere un determinato compito nella parrocchia.

4.3 Il diacono parrocchiale gode di tutti i diritti e di benefici del parroco.

4.4 Il diacono assiste il parroco, ovvero il superiore del tempio, nella conduzione degli affari amministrativi e di qualsiasi altro tipo a lui affidati dal superiore del tempio.

4.5 Gli anni trascorsi nella veste di diacono vengono riconosciuti come gli anni trascorsi rivestendo il ruolo di sacerdote.

4.6 I diaconi che si occupano degli affari mondani si trovano sotto la supervisione del Vescovo e sono annessi ad una determinata parrocchia. Loro possono dire messa nella parrocchia e predicare con la benedizione del Vescovo e dandone notizia al superiore del tempio. La Comunità ecclesiastica non ha verso di loro alcun obbligo finanziario.

5. LA COMUNITÀ ECCLESIASTICA

5.1 La Comunità ecclesiastica è una comunità organizzata di parrocchiani all'interno di un determinato territorio i quali si sono obbligati di loro volontà, in qualità di membri della Comunità ecclesiastica, a prestare aiuto nell'amministrazione e alla gestione dei beni della chiesa locale, per il bene della Chiesa e dalla sua missione.

5.2 L'obiettivo principale dell'esistenza della (nostra) Comunità ecclesiastica e della parrocchia è quello di diffondere la fede cristiana ortodossa in concordanza con le Sacre Scritture, con la tradizione tramandata dei Santi Padri e con la Costituzione della Chiesa ortodossa serba, oltre all'impegno nel perfezionamento spirituale e culturale dei membri di modo da facilitare l'inserimento e migliorare le loro conoscenze della società e della nazione in cui vivono.

5.3 È obbligo della Comunità ecclesiastica di provvedere ai mezzi per il sostentamento del parroco nonché ai contributi ai fini previdenziali e sanitari.

5.4 Una o più parrocchie possono avere una Comunità ecclesiastica in comune.

5.5 Le decisioni riguardanti la fondazione, la denominazione, i confini, la soppressione e le modifiche delle Comunità ecclesiastiche vengono prese dal Vescovo in accordo con il Tribunale ecclesiastico.

5.6 Ogni cristiano ortodosso che stato battezzato ed unto è considerato parrocchiano e membro della Comunità ecclesiastica del territorio nel quale abita. È tenuto ad adempiere agli obblighi religiosi, morali e sociali di un parrocchiano in tutti gli ambiti della sua vita; partecipare fedelmente alla Santa messa ed alle

altre liturgie; ricevere regolarmente i Sacramenti; rispettare tutte le autorità religiose; essere ubbidiente riguardo alle questioni religiose, educative e riguardo

all'ordinamento ecclesiastico; aiutare materialmente e finanziariamente la Chiesa nello svolgimento della propria missione; essere attivo come testimone ed esempio per gli altri nella confessione della religione Ortodossa.

5.7 Solo i membri della Comunità ecclesiastica hanno il diritto di assistere, partecipare e votare nell'Assemblea della Comunità ecclesiastica e possono altrettanto essere nominati e scelti come membri del Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica.

5.8 Un parrocchiano (parrocchiana) si può definire membro a tutti gli effetti della Comunità ecclesiastica e godere dei diritti e privilegi succitati se almeno:

- a) sia stato parrocchiano (parrocchiana) della stessa parrocchia negli ultimi sei (6) mesi;
- b) Abbia adempiuto a tutti gli obblighi religiosi e morali, descritti precedentemente nel paragrafo 5.6;
- c) Abbia almeno 18 anni di età;
- d) Offra regolarmente i contributi oppure adempia agli obblighi del curatore;
- e) Collabori in tutti i modi al raggiungimento del benessere e del progresso della parrocchia e della sua Comunità ecclesiastica.

5.9 La Comunità ecclesiastica terrà il suo Registro (il quale ha il suo Regolamento particolare) per consentire così al parroco e al Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica di constatare se un parrocchiano possa essere ritenuto membro della Comunità ecclesiastica. Il parroco, in collaborazione con il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica, sovrintende alla gestione del Registro dei membri della Comunità ecclesiastica.

5.10 Se il parroco ed il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica accertano che un parrocchiano non sia qualificato ad essere membro della Comunità ecclesiastica e se con il suo operato agisca contro il bene della Comunità ecclesiastica, proporrà all'Assemblea annuale della Comunità ecclesiastica la sua cancellazione dal Registro dei membri della Comunità ecclesiastica.

5.11 Il parrocchiano che non è più ritenuto membro della Comunità ecclesiastica, come anche colui che è stato cancellato dal Registro dei membri della Comunità ecclesiastica, ha diritto ad appellarsi all'Assemblea annuale rivolgendosi al Consiglio della Comunità ecclesiastica entro quattordici (14) giorni dal giorno di ricezione della delibera del Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica. Contro la delibera dell'Assemblea annuale può appellarsi al Consiglio direttivo della Diocesi. La decisione del Consiglio direttivo della Diocesi è definitiva e vincolante per entrambe le parti.

5.12 Nessuno può essere membro di più di una Comunità ecclesiastica.

5.13 I nuovi parrocchiani della Comunità ecclesiastica ottengono lo status di membro a pieno titolo sei (6) mesi dopo l'iscrizione nel Registro, trascorso questo periodo lo stesso avrà tutti i diritti e gli obblighi menzionati nei precedenti paragrafi.

5.14 Se il membro della Comunità ecclesiastica si trasferisce dal territorio di una parrocchia e Comunità ecclesiastica in un altro sarà considerato membro della Comunità ecclesiastica anche nella nuova parrocchia e Comunità ecclesiastica.

6. L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ ECCLESIASTICA

6.1 L'Assemblea della Comunità ecclesiastica (di seguito Assemblea) è un organo della Comunità ecclesiastica per gli affari esterni dell'amministrazione locale. L'Assemblea è composta dai membri della Comunità ecclesiastica. Il parroco riveste il ruolo del presidente dell'Assemblea.

6.2 La delibera sull'ordine del giorno e sul luogo dell'Assemblea viene presa dal Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica, a condizione che l'Assemblea annuale abbia luogo entro quattro (4) mesi dalla fine dell'anno fiscale della Comunità ecclesiastica. La convocazione scritta insieme all'ordine del giorno viene trasmessa ai membri della Comunità ecclesiastica almeno quattordici (14) giorni prima della riunione dell'Assemblea. Il parroco pubblica all'interno del tempio l'ora ed il luogo dell'Assemblea. Le questioni ed i suggerimenti non previsti dall'ordine del giorno devono essere presentati almeno una settimana prima della riunione dell'Assemblea e saranno inseriti nell'ordine del giorno se così sarà deciso dal Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica.

6.3 Il parroco dà avvio all'Assemblea con una preghiera, si accerta se vi è il numero legale e, in caso di scadenza del loro mandato, apre la procedura per l'elezione della parte restante della presidenza dell'Assemblea: il vicepresidente ed il segretario.

6.4 L'Assemblea della Comunità ecclesiastica svolge le seguenti funzioni:

- a) Elegge a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio elettorale e con votazione pubblica, il vicepresidente ed il segretario. Il loro mandato è di quattro (4) anni;
- b) Elegge, su proposta del Consiglio elettorale, il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica e se necessario altri consigli;

c) In accordo con le regole generali della COS e della Diocesi di Austria e Svizzera e in base al bilancio proposto decide riguardo alle spettanze ed i benefici aggiuntivi del parroco, come anche riguardo agli stipendi del restante personale della Comunità ecclesiastica e presenta il tutto al Consiglio direttivo della Diocesi per l'approvazione;

d) Prende le decisioni riguardo alla costruzione e le riparazioni della chiesa, della scuola, della casa del parroco e di altri edifici, riguardo alla manutenzione degli

edifici ecclesiastici e gli investimenti per il miglioramento dei beni della Comunità ecclesiastica. Le sue decisioni, con allegati i progetti, i preventivi edilizi ed altra

documentazione, devono essere presentate al Consiglio direttivo della Diocesi per l'approvazione;

e) Esamina anche le altre questioni e le proposte riguardanti la Comunità ecclesiastica;

f) Propone il regolamento dell'Assemblea, il quale deve essere approvato dal Consiglio direttivo della Diocesi;

g) Propone ed approva gli emendamenti agli articoli di questo Statuto e di altri regolamenti, se ve ne sono, e li presenta al Consiglio direttivo della Diocesi per l'approvazione finale;

h) Approva il bilancio e la relazione finanziario annuale della Comunità ecclesiastica e li presenta al Consiglio direttivo della Diocesi per l'approvazione.

6.5 Nel caso in cui nel corso dell'anno ci si trovi davanti alle questioni importanti, le quali eccedono le competenze del Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica, mentre la soluzione delle stesse non può essere rimandata fino all'Assemblea annuale regolare successiva, il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica può con approvazione scritta del Vescovo convocare l'Assemblea straordinaria, la quale si occuperà solamente di questioni che ne hanno motivato la convocazione.

6.6 Su richiesta scritta della metà (1/2) dei membri a pieno titolo della Comunità ecclesiastica, oppure su richiesta del Consiglio direttivo della Diocesi, il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria.

6.7 Per poter riunire l'Assemblea straordinaria, nella quale si discutono le questioni legate alla vendita, acquisto, indebitamento o affitto dei beni della chiesa

per un periodo superiore a dieci (10) anni, compresi i termini dell'indebitamento e altri gravami sui beni della chiesa, come anche le questioni riguardanti la costruzione dei nuovi edifici e le modifiche significative su quelli esistenti, è necessario ottenere la benedizione scritta del Vescovo a nome del Consiglio direttivo della Diocesi.

6.8 Il Vescovo può mandare un suo rappresentante a presiedere o sovrintendere lo svolgimento di qualsiasi Assemblea oppure di una seduta della Comunità ecclesiastica.

6.9 Il numero legale dell'Assemblea, annuale o straordinaria, è composto dalla maggioranza semplice (ovvero 50% + 1) dei membri della Comunità ecclesiastica. In caso di mancanza del numero legale si convoca, nel giro di quattordici (14) giorni, un'altra sessione dell'Assemblea, nella quale sono valide le decisioni prese dai membri presenti della Comunità ecclesiastica.

6.10 Le questioni sull'acquisto, la cessione oppure i debiti (ovvero gli affitti pluriennali o le ipoteche) riguardanti i beni della Comunità ecclesiastica si possono risolvere solamente in presenza di numero legale di due terzi (2/3) dei membri della Comunità ecclesiastica. Se viene meno il numero legale il Vescovo può abbassare questo numero legale dei due terzi (2/3) per la prossima seduta straordinaria dell'Assemblea.

6.11 Tutte le decisioni delle sedute annuali o straordinarie dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti della Comunità ecclesiastica. In caso di parità del voto decide il voto del presidente dell'Assemblea.

6.12 Il parroco in qualità di presidente può allontanare dall'Assemblea qualunque membro della Comunità ecclesiastica che abusa dei suoi diritti, crea disordini e disturba lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

6.13 Quando l'Assemblea abusa dei suoi poteri oppure ostacola l'esecuzione degli ordini del Vescovo, del Tribunale ecclesiastico o del Consiglio direttivo della Diocesi lo stesso Consiglio direttivo della Diocesi annullerà tali delibere dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo della Diocesi può, fino alla successiva Assemblea, affidare la direzione della stessa Comunità ecclesiastica al Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica precedente oppure nominare un Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica provvisorio. Il Consiglio direttivo della Diocesi darà l'assenso per la convocazione della nuova Assemblea dopo aver ottenuto le prove necessarie che dimostrino che la nuova Assemblea sarà tenuta rispettando il presente Statuto.

6.14 Le decisioni riguardanti l'ordinamento giuridico, la denominazione, la soppressione e le modifiche della Comunità ecclesiastica vengono prese dal Vescovo in base alle disposizioni del presente Statuto e in collaborazione col Tribunale ecclesiastico.

7. CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA COMUNITÀ ECCLESIATICA

7.1 Il Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica (di seguito Consiglio) è l'organo esecutivo dell'Assemblea della Comunità ecclesiastica, il quale svolge i compiti della Comunità ecclesiastica in base alla Costituzione della COS, al presente Statuto e alle deleghe ricevute. È composto da un minimo di dieci (10) fino a un massimo di quindici (15) membri.

7.2 Il Consiglio è composto da:

- a) Il parroco;
- b) Il presidente;
- c) Il vicepresidente;
- d) Il segretario;
- e) Il cassiere;
- f) (se necessario) Un determinato numero di tutori ecclesiastici;
- g) Tre (3) parrocchiani che hanno i requisiti per essere eletti come membri del Consiglio.

7.3 Il mandato dei membri del Consiglio dura quattro anni e lo status di membro viene confermato dal Vescovo. La carica del membro del Consiglio non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

7.4 Essere membro del Consiglio significa servire la Comunità ecclesiastica e tutti sono chiamati a rappresentare il Cristo e la fede Ortodossa con dignità davanti agli altri ed in tutti gli ambiti della vita; il servizio dei membri del Consiglio è onorifico.

7.5 I candidati al membro del Consiglio devono essere membri della Comunità ortodossa almeno per gli ultimi due (2) anni e soddisfare tutti i requisiti previsti dal presente Statuto.

7.6 I candidati al membro del Consiglio vengono proposti dal Consiglio elettorale, eletto dall'Assemblea annuale precedente:

- a) Il Consiglio elettorale è composto dal parroco e da 4 membri della Comunità ecclesiastica proposti dall'Assemblea;
- b) Il Consiglio elettorale inizia i lavori al più tardi tre (3) mesi prima dell'Assemblea annuale. Ogni membro della Comunità ecclesiastica che vuole prendere parte al Consiglio deve informare a riguardo il Consiglio elettorale;
- c) Il parroco pubblica nel giornale parrocchiale oppure all'interno della chiesa i nomi dei membri del Consiglio elettorale;

d) Al più tardi due (2) settimane prima dell'Assemblea annuale il Consiglio elettorale pubblica ai parrocchiani l'elenco dei nominati, se lo stesso è stato approvato dal parroco.

7.7 Tutti i candidati interessati a fare parte del Consiglio si riuniscono con il parroco il quale durante la riunione gli spiega le modalità del loro servizio come anche l'esigenza della conferma dell'elezione, ovvero dell'ottenimento della benedizione Episcopale da parte del Vescovo. Conclusa la seduta i candidati devono sottoscrivere la dichiarazione di comprensione delle condizioni da rispettare come anche della conferma, ovvero della benedizione Episcopale del Vescovo.

7.8 L'elezione del presidente e di altri membri del Consiglio è fatta dall'Assemblea con votazione pubblica e con maggioranza semplice dei voti. Dopo l'elezione del Consiglio proposto, l'elenco dei membri neoeletti del Consiglio ed il verbale vidimato dell'Assemblea viene trasmesso al Consiglio direttivo della Diocesi per l'approvazione. Questo elenco viene firmato dal parroco in qualità di presidente e dal segretario dell'Assemblea.

7.9 Gli appelli contro l'elezione del Consiglio o dei singoli membri si devono presentare, tramite il parroco, al Consiglio direttivo della Diocesi entro otto (8) giorni dal giorno dell'elezione. Se il Vescovo trovasse che l'appello sia fondato e sufficientemente documentato, fermerà l'approvazione delle elezioni, mentre i compiti della Comunità ecclesiastica saranno svolti dall'amministrazione precedente o dal Consiglio provvisorio nominato fino alla decisione finale del Vescovo.

7.11 Il Vescovo può confermare i membri neoeletti del Consiglio per i quali vi sono le qualifiche necessarie e rimandare la conferma solo di quei membri contro i quali è stato presentato l'appello.

7.12 I membri neoeletti del Consiglio prestano il giuramento secondo le disposizioni nella chiesa parrocchiale, d'innanzi al parroco e da quel momento in poi sono ritenuti membri dell'organo nel quale sono stati eletti. La persona che rifiuta di prestare giuramento non può ricevere l'incarico del membro del Consiglio.

7.13 Ogni volta che via sia un posto vacante nel Consiglio esso viene riempito con la nomina diretta da parte del Vescovo su proposta del Consiglio e del parroco.

7.14 Nel caso in cui il Consiglio direttivo della Diocesi si accerta che il Consiglio non stia svolgendo le sue funzioni correttamente, ovvero in base agli insegnamenti e alle regole della Chiesa, il Consiglio direttivo della Diocesi potrà sciogliere il Consiglio esistente e insediare il Consiglio provvisorio il quale si occuperà degli affari correnti della Comunità ecclesiastica finché il Consiglio direttivo della Diocesi non si accerterà che vi siano le condizioni per l'elezione di un nuovo Consiglio.

7.15 Il Consiglio viene convocato dal presidente una volta al mese. Nel caso in cui il Consiglio direttivo della Diocesi o la maggioranza dei membri del Consiglio richiedano la convocazione della seduta, il presidente è tenuto a convocare la seduta del Consiglio.

7.16 Le decisioni prese dal Consiglio sono ritenute valide se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi membri, a condizione che il parroco ed il presidente del Consiglio siano presenti oppure che abbiano visionato l'ordine del giorno e dato il loro assenso scritto allo svolgimento della seduta in loro assenza. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Se il risultato delle votazioni è in parità il voto del presidente è decisivo.

7.17 Il Consiglio direttivo della Diocesi può, su proposta del Consiglio o per dovere d'ufficio, escludere dal Consiglio un membro che trascura i suoi doveri e senza giustificazioni non partecipa a tre (3) sedute consecutive, o non esegue le decisioni e gli ordini delle autorità ecclesiastiche superiori o ostacola la loro esecuzione.

7.18 Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- a) Pubblica il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea annuale regolare o straordinaria;
- b) Tiene in ordine il Registro dei membri della Comunità ecclesiastica;
- c) Rappresenta gli interessi della Chiesa in tutte le occasioni;

- d) Esegue le decisioni e gli ordini del Vescovo, del Tribunale ecclesiastico e del Consiglio direttivo della Diocesi;
- e) Propone all'Assemblea la spesa di bilancio per le spettanze generali ed i benefici aggiuntivi del parroco;
- f) Nomina e licenzia il personale impiegato presso la Comunità ecclesiastica e propone all'Assemblea la spesa in bilancio per i loro stipendi e si cura che gli stipendi vengano pagati in tempo e correttamente;
- g) Chiede l'assenso del Vescovo per l'invio dell'invito ufficiale a visitare la Comunità ecclesiastica delle persone esterne alla giurisdizione della Diocesi di Austria e Svizzera;
- h) Tiene il registro dei beni mobili ed immobili della Comunità ecclesiastica nel suo archivio;
- i) Propone le modalità per l'ottenimento dei fondi per la costruzione e la riparazione della chiesa, della scuola, della casa del parroco e di altri edifici; i progetti ed i preventivi edilizi per queste migliorie vengono presentati all'Assemblea per l'approvazione iniziale ed in seguito gli stessi vengono trasmessi al Consiglio direttivo della Diocesi per l'approvazione finale;
- j) Gestisce i beni della Comunità ecclesiastica e soddisfa tutti i suoi bisogni;
- k) Prepara l'ordine del giorno dell'Assemblea e si prende cura di tutti gli aspetti riguardanti i lavori dell'Assemblea;
- l) Prepara e propone all'Assemblea il disegno di bilancio e la relazione finanziaria annuale per la revisione e l'approvazione e trasmette gli stessi al Consiglio direttivo della Diocesi per l'approvazione finale;
- m) Presenta la relazione sul suo operato all'Assemblea;
- n) Si impegna a rispettare il bilancio della Comunità ecclesiastica;
- o) Si occupa della biblioteca ecclesiastica;
- p) Sovrintende regolarmente allo stato, alla manutenzione, all'ordine e alla pulizia di tutti gli edifici della Comunità ecclesiastica;
- r) Paga regolarmente le imposte e gli obblighi finanziari alla Diocesi, in base alle delibere del Consiglio direttivo della Diocesi.

7.19 Il Consiglio è tenuto a rispettare rigorosamente, nell'ambito generale dei suoi compiti e delle sue decisioni, le disposizioni della Costituzione

della COS e del presente Statuto come anche di tutte le istruzioni ricevute dal Vescovo, dal Tribunale ecclesiastico e dal Consiglio direttivo della Diocesi.

7.20 Le osservazioni dei membri della Comunità ecclesiastica, in riferimento alle decisioni del Consiglio, devono essere presentate al Consiglio in forma scritta, il quale deve per dovere d'ufficio trasmettere le stesse al Consiglio direttivo della Diocesi entro otto (8) giorni.

7.21 Oltre al parroco, anche il presidente del Consiglio ha la funzione di rappresentante legale della Comunità ecclesiastica, sia davanti alle autorità pubbliche sia davanti a quelle ecclesiastiche.

7.22 Il presidente convoca il Consiglio in seduta, dà avvio e la conclusione alla stessa, propone i punti del dibattito, li mette ai voti e pubblica le conclusioni e le delibere. Fa in modo che durante la seduta trascorra in pace ed in ordine e che tutti i membri presenti rispettino rigorosamente l'ordine del giorno. Lui è il custode legale del sigillo della Comunità ecclesiastica, il quale viene custodito nell'ufficio della Comunità ecclesiastica.

7.23 Quando il presidente del Consiglio è impossibilitato a svolgere le sue funzioni, lo sostituisce il vicepresidente.

7.24 Il presidente e gli altri membri del Consiglio e tutti i membri della Comunità ecclesiastica sono tenuti a proteggere la dignità e l'onore del parroco e non possono chiedere nulla da lui che possa sminuire la sua reputazione.

7.25 Il segretario della Comunità ecclesiastica tiene i verbali delle sedute del Consiglio. Lui tiene la corrispondenza della Comunità ecclesiastica e la sottoscrive insieme al presidente. Tiene altrettanto il registro di protocollo della Comunità ecclesiastica; in accordo col parroco tiene il Registro dei membri della Comunità ecclesiastica; custodisce l'archivio della Comunità ecclesiastica, esclusivamente nell'ufficio della chiesa.

7.26 Il cassiere tiene il giornale della cassa contenente tutte le uscite e le entrate durante l'anno; annota nel Registro dei membri della Comunità ecclesiastica i loro contributi o gli obblighi tutelari; riceve il denaro e lo versa in banca, paga le spettanze al parroco e gli stipendi al restante

personale e salda tutti i conti. Il cassiere presenta la relazione finanziaria al Consiglio e all'Assemblea. È responsabile per il pagamento di tutte le imposte alla Diocesi. Il Consiglio può nominare un ragioniere per assistere il cassiere.

7.27 I doveri dei tutori (nel numero in base alle necessità e alle decisioni del Consiglio) consistono nell'essere presenti in chiesa durante tutte le messe; di ricevere il denaro dalle vendite delle candele, della questua e di altri contributi, di consegnare il detto denaro al cassiere e di prendersi cura di altre necessità legate alla Chiesa ed ai riti ecclesiastici.

8. IL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA COMUNITÀ ECCLESIASTICA

8.1 Il Consiglio di vigilanza della Comunità ecclesiastica (di seguito Consiglio di vigilanza) è composto da 3 membri della Comunità ecclesiastica, scelti

dall'Assemblea annuale e su proposta del Consiglio elettorale. L'Assemblea può, al posto del Consiglio di vigilanza, ingaggiare uno studio di commercialisti professionisti con esperienza e le credenziali necessarie per vigilare sui libri contabili della Comunità ecclesiastica.

8.2 I candidati al membro del Consiglio di vigilanza devono essere stati membri della Comunità ecclesiastica almeno negli ultimi due (2) anni. Dopo l'elezione del Consiglio di vigilanza l'elenco dei neoeletti membri del Consiglio di vigilanza viene trasmesso al Consiglio direttivo della Diocesi per l'approvazione. Tale elenco viene firmato dal parroco in qualità di presidente e dal segretario dell'Assemblea.

8.3 Gli appelli contro l'elezione del Consiglio di vigilanza o dei singoli membri vengono presentati, tramite il parroco, al Consiglio direttivo della Diocesi entro otto (8) giorni dal giorno di elezione. Se il Vescovo trovasse che l'appello sia fondato e sufficientemente documentato, sospenderà la

conferma dell'elezione e i lavori del Consiglio di vigilanza saranno svolti dal Consiglio di vigilanza precedente oppure dal Consiglio provvisorio nominato, fino alla decisione finale del Vescovo.

8.4 Il Vescovo può confermare i membri neoeletti del Consiglio di vigilanza, per i quali ritiene che posseggano le qualifiche necessarie e rimandare la conferma solo di quei membri contro i quali è stato presentato l'appello.

8.5 I membri del Consiglio di vigilanza neoeletti e confermati prestano giuramento nella chiesa parrocchiale davanti al parroco e da quel momento sono considerati membri dell'organo nel quale sono stati eletti. La persona che rifiuta di prestare giuramento non può ricevere la carica del membro del Consiglio di vigilanza.

8.6 Il Consiglio di vigilanza si riunisce almeno una volta durante l'anno fiscale e revisiona l'intera attività finanziaria della Comunità ecclesiastica, presentando la propria relazione all'Assemblea annuale.

8.7 Il Consiglio di vigilanza può effettuare la revisione dell'attività finanziaria della Comunità ecclesiastica anche più di frequente nel corso dell'anno, se ciò è necessario o se è richiesto dal Consiglio direttivo della Diocesi.

8.8 Il mandato dei membri del Consiglio di vigilanza dura sei (6) anni.

9. LE ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ ECCLESIASTICA

9.1 Le organizzazione della Comunità ecclesiastica, come il Circolo delle sorelle serbe (*Kolo srpskih sestara*), il coro, il gruppo folkloristico, la scuola di catechismo, di lingua serba ed altre scuole, sezioni sportive e le sezioni dei pensionati ed altre organizzazioni simili possono essere formate nell'ambito della Comunità ecclesiastica per assisterla nella realizzazione dei propri obiettivi.

9.2 Le decisioni riguardanti la fondazione, la denominazione, la soppressione, e le modifiche di queste organizzazioni vengono prese dal Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica in base alle disposizioni della Costituzione della COS e del presente Statuto.

9.3 Le organizzazioni della Comunità ecclesiastica possono avere i propri Regolamenti i quali devono essere approvati preventivamente dall'Assemblea della Comunità ecclesiastica e confermati dal Vescovo e dal Consiglio direttivo della Diocesi, nonché devono essere in accordo con la Costituzione della COS e del presente Statuto.

9.4 Il sacerdote ed il Consiglio della Comunità ecclesiastica sorvegliano i lavori di queste organizzazioni e offrono loro le istruzioni necessarie curandosi che le attività di ognuna di loro sia in accordo con gli insegnamenti della Chiesa.

9.5 Se l'organizzazione della Comunità ecclesiastica cessa le proprie attività, gli averi dell'ente soppresso vengono messi a disposizione della Comunità ecclesiastica.

10. LE ENTRATE E LE PROPRIETÀ

10.1 La Comunità religiosa può possedere i beni mobili ed immobili, i quali servono per il benessere di tutti i membri della Comunità ecclesiastica;

10.2 La Comunità ecclesiastica è proprietaria dei beni mobili ed immobili da essa acquistati, a lei regalati, oppure a lei ceduti, compresi tra le altre cose: la chiesa, le cappelle, i cimiteri, la casa del parroco, le scuole, i centri culturali e popolari, i fondi, le istituzioni, le fondazioni, o qualsiasi altro bene mobile e immobile utilizzato per il bene della Comunità ecclesiastica;

10.3 L'Assemblea ed il Consiglio della Comunità ecclesiastica rivestono il ruolo di autorità ecclesiastico-amministrative le quali, in accordo con la Costituzione ed il presente Statuto e le leggi della Repubblica italiana, mantengono, controllano e amministrano i beni mobili ed immobili della Comunità ecclesiastica;

10.4 Il Consiglio direttivo della Diocesi, secondo le norme della Costituzione della COS e del presente Statuto, sorveglia l'operato dell'Assemblea della Comunità ecclesiastica e del Consiglio direttivo della Comunità ecclesiastica quando si tratta di manutenzione, controllo e direzione dei beni immobili e mobili;

10.5 I beni immobili e mobili della Comunità ecclesiastica possono servire ed essere utilizzati esclusivamente per fini ecclesiastico-religiosi, educativi e benefici;

10.6 Per poter organizzare l'Assemblea straordinaria, durante la quale si decide sulla vendita, acquisto, indebitamento o affitto dei beni della Comunità ecclesiastica per un periodo di tempo superiore ai dieci (10) anni, compresi gli stessi termini dell'indebitamento ed altri gravami sui beni della chiesa, costruzione di nuovi palazzi, i restauri di una certa importanza e gli ampliamenti di edifici, deve essere ottenuta l'autorizzazione del Vescovo a nome del Consiglio direttivo della Diocesi.

10.7 Nel caso in cui la Comunità ecclesiastica si fonda con un'altra Comunità ecclesiastica, in base alla Costituzione della COS i beni mobili e immobili della Comunità ecclesiastica saranno ceduti a quella Comunità ecclesiastica che continuerà ad esistere.

11. LA SOPPRESSIONE

11.1 Nel caso in cui la Comunità ecclesiastica o un'organizzazione della stessa cessano di esistere per qualsiasi ragione, finanziaria od altra, e l'Assemblea della Comunità ecclesiastica non si possa riunire, il Vescovo è autorizzato a dichiarare cessata tale unità ecclesiastica.

11.2 Tutte le entrate e tutti gli averi della Comunità ecclesiastica di Vicenza vengono in tal caso ceduti alla Diocesi e serviranno in primo luogo al rinnovo della presenza della Chiesa in quel territorio.

11.3 In caso di eresie, scismi e apostasie dalla Diocesi di Austria e Svizzera la proprietà, la manutenzione, il controllo e l'amministrazione dei beni della Comunità ecclesiastica di Vicenza vengono affidate dal Vescovo a coloro che sono rimasti fedeli alla Diocesi.